



# *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione*  
*del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTE** le istanze presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dai proponenti il ricorso collettivo N. 10077/2019 al Consiglio di Stato;

**VISTE** le Attestazioni di competenza professionali rilasciate ai seguenti istanti dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che i titoli indicati nel dispositivo conferiscono, in Romania, agli interessati *"il diritto all'insegnamento"* nei seguenti ambiti disciplinari:

**AGRONOMIA** (Vincenzo MONTELEONE, Giuseppe MORABITO);

**ARCHITETTURA** (Giuseppina ALFANO, Bruno ARCONTE, Antonio Cosimo BARTOLO, Roberta Dusolina CAMPOLO, Filippo SANTO CARMINA, Lidia DE STEFANO, Vincenzo GALTIERI, Roberta GIRA PELAJA, Francesco IANNI, Margherita Carmela INFORTUNA, Agostino LARCARA, Vittoria MARRANZINI, Roberta Rita MANCUSO, Filippo OLLIO, Giuseppina PIROZZI, Giuseppe ROMEO, Giuseppe SARACENO, Valerio SERGIO, Mariateresa TRAMONTANA, Vanessa TRAMONTANA);

**BIOLOGIA** (Giusy GRIPPALDI, Silvia MICALIZZI, Maria TSAGAKI);

**FILOLOGIA** (Simona CARELLA, Umberto D'ANIELLO, Irene GRECO, Giovanna IACOPINO, Ketty MADDIONA, Ylenia RAVENDA, Maria SERGI, Jessica SURIANO, Alessandra ZINNI);

**FILOSOFIA** (Elisa MARINO);

**GEOLOGIA** (Corrado APRILE);

**INGEGNERIA CIVILE E INSTALLAZIONE** (Giacomo Vincenzo CARPINO, Gian Luca CORDA, Daniele DE SANTI, Annunziato LATORRE, Antonino Mario Giovanni MAFRICI);

**INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI** (Domenica ROMEO);

**INGEGNERIA INDUSTRIALE** (Maria PIVA);

**INGEGNERIA E MANAGEMENT** (Eva BADALÀ, Giuseppe PISCIOTTI);

**INGEGNERIA MECCANICA** (Marco LAURETANO, Clelia LAVILLA);

**MUSICA** (Giuditta CANALE, Fabio COLACECI, Paolo CRISTIANO, Lina MAGRÍ, Dalila OLIVA, Domenico RUGGIERO, Ennio SANFILIPPO);

**SCIENZE DELL'EDUCAZIONE** (Tiziana Maria TRUNFIO);  
**ZOOTECNIA** (Antonio MARANDO);

**VISTA** la prima Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3592/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021 - avente ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - che disponeva che questo Ministero dovesse procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Consiglio di Stato, che ordinava a questo Ministero di provvedere, nel termine di soli 30 giorni, alla rivalutazione delle posizioni di oltre 400 ricorrenti;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non dovesse considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**CONSIDERATO** che – avendo gli interessati richiesto, attraverso la medesima istanza, il riconoscimento per più classi di concorso e dovendo pertanto circoscrivere il riconoscimento, a tutela del principio di parità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani, a una sola classe di concorso più coerente con i rispettivi ambiti disciplinari dichiarati dal ministero rumeno - **questo Ministero respingeva con decreto prot. n. 788 del 7 giugno 2021 le domande dei seguenti ricorrenti** per le seguenti classi di concorso:

Giuseppina ALFANO: A-60e A-37  
Corrado APRILE: A-32  
Bruno ARCONTE: A-08, A-37, A-54, A-60  
Eva BADALÀ: A-60  
Antonio Cosimo BARTOLO: A-37  
Roberta Dusolina CAMPOLO: A-60 e A-37  
Giuditta CANALE: AF56  
Simona CARELLA: A-11  
Giacomo Vincenzo CARPINO: A-37 e A47  
Fabio COLACECI: A029, AF55, AF56  
Gian Luca CORDA: A-37  
Paolo CRISTIANO: A029 e AC56  
Umberto D'ANIELLO: A-11  
Daniele DE SANTI: A-37 e A-47  
Lidia DE STEFANO: A-60 e A-37  
Vincenzo GALTIERI: A-37 e A-60  
Roberta GIRA PELAJA: A54  
Irene GRECO: A-11 e A-13  
Giusy GRIPPALDI: A15 e A31  
Giovanna IACOPINO: A-11 e A-23  
Francesco IANNÍ: A-60, A-37, A-54  
Margherita Carmela INFORTUNA: A37  
Agostino LARCARA: A-60

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

Annunziato LATORRE: A-37, A-47  
Marco LAURETANO: A-42  
Clelia LAVILLA: A-60 A-37  
Ketty MADDIONA: A11 e A-13  
Antonino Mario Giovanni MAFRICI: A-37 e A-47  
Lina MAGRÍ; A-29  
Roberta Rita MANCUSO: A-60  
Antonio MARANDO: A-51, A-50  
Elisa MARINO: A-18  
Vittoria MARRANZINI: A.60, A37, A54  
Silvia MICALIZZI: A-50  
Vincenzo MONTELEONE: A-51  
Giuseppe MORABITO: A-37 e A-60  
Dalila OLIVA: AJ55, AJ56, A029  
Filippo OLLIO: A-60 e A-37  
Giuseppina PIROZZI: A-37  
Giuseppe PISCIOTTI: A-60  
Maria PIVA: A-37  
Ylenia RAVENDA: A-23  
Domenica ROMEO: A-41  
Giuseppe ROMEO: A-60 e A-37  
Domenico RUGGIERO: AC56-AC55  
Ennio SANFILIPPO: A56, A29, A55  
Filippo SANTO CARMINA: A-60 e A-37  
Giuseppe SARACENO: A08, A37, A54, A60  
Maria SERGI: A-11 e A-13  
Valerio SERGIO: A08, A37, A54 e A60  
Jessica SURIANO: A-11  
Mariateresa TRAMONTANA: A-60  
Vanessa TRAMONTANA: A-60  
Tiziana Maria TRUNFIO: A-65  
Maria TSAGAKI: A15 e A31  
Alessandra ZINNI: A-11 e A-13

**VISTA** la seconda Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5230/2021-avente ad oggetto ancora l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - in esecuzione della quale, previe richieste di parere e interlocuzioni con l'Avvocatura dello Stato, si confermavano tutti i provvedimenti emessi dall'Amministrazione, già in ottemperanza alla sentenza del CDS n. 3592/2021 del 07.05.2021, in quanto *<sono conseguiti alla verifica circa "la durata complessiva, il livello e la qualità" secondo le modalità prescritte>*;

**CONSIDERATA** la terza sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 7111/2021 - avente ancora una volta ad oggetto l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4825/2020 - che statuisce che *"a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato provvedimento di diniego"*, condividendo *"la deduzione di parte ricorrente in termini di elusione del giudicato"*;

**VISTA** l'ulteriore richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato prot. n. 26958 del 3.11.2021, attraverso la quale questa Amministrazione chiedeva di poter confermare ancora una volta il decreto di rigetto prot. n. 788 del 7 giugno 2021, dettagliando ulteriormente i motivi del diniego e rappresentando che i suddetti provvedimenti di rigetto sono stati emessi in quanto *“si è ritenuto corretto, in ossequio al principio di parità di trattamento dei cittadini italiani che svolgono i percorsi abilitanti italiani orientati sempre ad una specifica disciplina, ricondurre il riconoscimento della qualifica professionale di docente a una sola classe di concorso tra quelle richieste, coerente con il percorso svolto all'estero e con l'ambito disciplinare dichiarato dal Ministero rumeno. Il suddetto criterio è stato applicato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.3 del decreto legislativo n. 15/2016 di attuazione e recepimento della direttiva europea [...] Infatti, se questo Ministero riconoscesse più classi di concorso agli italiani che hanno conseguito in Italia una laurea che dà accesso a più classi di concorso e hanno poi svolto un corso professionalizzante in Romania, adotterebbe un criterio fortemente discriminante nei confronti dei cittadini italiani che, pur avendo conseguito una laurea che dà accesso a più classi di concorso, si sono abilitati in una sola classe di concorso attraverso il percorso abilitante italiano;*

**VISTO** il parere reso all'esito dall'Avvocatura dello Stato con nota di riscontro prot. n.666506 del 17.11.2021, con il quale, ritenute le sentenze sopra richiamate *“un ostacolo di natura processuale all'adozione di ulteriori atti di diniego nei confronti delle parti ricorrenti”*, si individua l'attività adempitiva dell'Amministrazione nell'adozione di *“provvedimenti che - ove necessario - dispongano, nei confronti degli istanti, lo svolgimento di misure compensative idonee a supplire alle eventuali carenze del percorso formativo seguito all'estero”*;

**CONSIDERATO** che i corsi professionalizzanti *“Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti dai ricorrenti, e più in generale dagli italiani, presso le Università della Romania, contengono tutti programmi identici tra loro e finalizzati a un'adeguatezza pedagogica all'insegnamento, più che all'approfondimento di una specifica disciplina;*

**VISTE** le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 previste per i **titoli identici**;

**RITENUTO**, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su **materie sostanzialmente diverse** da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

**RITENUTO**, in particolare, che, quanto alla *“durata complessiva”* rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a *“formazioni continue a tempo pieno”*, tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono **riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani**;

**VERIFICATO**, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, **non attesta inconfutabilmente**

il “**livello**” **richiesto** per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

**CONSIDERATO**, inoltre, quanto all’effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all’approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “Didattica della specialità” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l’insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

**VERIFICATA**, pertanto, l’insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

**RILEVATA** in più istanze un’incongruente sovrapposizione, su cui sono in corso idonei accertamenti, tra il periodo di frequentazione dei corsi rumeni “A TEMPO PIENO” (CU FRECVENȚĂ in lingua rumena), dichiarata dall’università rumena relativamente ai due anni di corsi/tirocini frequentati e i contemporanei incarichi di supplenza svolti dagli interessati in Italia e documentati attraverso relativi certificati di servizio;

**CONSIDERATO** che - nonostante l’articolo 22 del D.Lgs. n. 206/07 preveda in merito alle misure compensative che “*Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni*” - il TAR si è pronunciato più volte in merito alle misure compensative stabilite da questo Ministero per i percorsi professionalizzanti degli italiani in Romania, definendo il tirocinio di due anni stabilito dall’Amministrazione “*non rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità*”;

**CONSIDERATO** l’obbligo di ottemperanza al disposto giudiziale, come precipuamente individuato, da ultimo, dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.7111/21 nella rivalutazione delle posizioni di oltre 400 ricorrenti nel termine di soli 30 giorni;

**RITENUTO**, nuovamente, che l’esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all’istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

**VISTO** che questa Amministrazione, tramite nota prot. n. 23749 del 4.10.2021, ha chiesto all’Avvocatura dello Stato, di esprimersi in merito all’eventuale applicazione del “*sucitato articolo del decreto attuativo della direttiva relativo ai **titoli identici**, ovvero semplificando la procedura e rilasciando, in esecuzione ad ogni sentenza, un provvedimento diretto agli UUSSPP/UUSSRR interessati, contenente le informazioni utili all’organizzazione delle misure compensative, ormai standardizzate per questa tipologia di formazione professionalizzante degli italiani in Romania*”;

**CONSIDERATA** la nota di riscontro prot. n.638451 del 5.11.2021, attraverso la quale l'Avvocatura dello Stato conferma che *“la genericità complessiva delle informazioni riguardanti i corsi seguiti in Romania, per i quali non sono individuabili distinte classi di concorso per un ambito disciplinare specifico, e l'identità di certificazioni provenienti dalle università rumene sembrano, effettivamente, consentire l'adozione di un'istruttoria semplificata la quale presuppone appunto, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'identità a titoli identici già precedentemente riconosciuti”*;

## **DECRETA**

**1.** I titoli professionalizzanti: *“Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* , posseduti dagli istanti citati in premessa, destinatari della sentenza del Consiglio di Stato n.7111/2021 pubblicata in data 22.10.2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per le seguenti classi di concorso:

Giuseppina ALFANO: A-60 e A-37  
Corrado APRILE: A-32  
Bruno ARCONTE: A-08, A-37, A-54, A-60  
Eva BADALÀ: A-60  
Antonio Cosimo BARTOLO: A-37  
Roberta Dusolina CAMPOLO: A-60 e A-37  
Giuditta CANALE: AF56  
Simona CARELLA: A-11  
Giacomo Vincenzo CARPINO: A-37 e A47  
Fabio COLACECI: A029, AF55, AF56  
Gian Luca CORDA: A-37  
Paolo CRISTIANO: A029 e AC56  
Umberto D'ANIELLO: A-11  
Daniele DE SANTI: A-37 e A-47  
Lidia DE STEFANO: A-60 e A-37  
Vincenzo GALTIERI: A-37 e A-60  
Roberta GIRA PELAJA: A54  
Irene GRECO: A-11 e A-13  
Giusy GRIPPALDI: A15 e A31  
Giovanna IACOPINO: A-11 e A-23  
Francesco IANNÍ: A-60, A-37, A-54  
Margherita Carmela INFORTUNA: A37  
Agostino LARCARA: A-60  
Annunziato LATORRE: A-37, A-47  
Marco LAURETANO: A-42  
Clelia LAVILLA: A-60 A-37  
Ketty MADDIONA: A11 e A-13  
Antonino Mario Giovanni MAFRICI: A-37 e A-47  
Lina MAGRÍ: A-29  
Roberta Rita MANCUSO: A-60  
Antonio MARANDO: A-51, A-50  
Elisa MARINO: A-18

Vittoria MARRANZINI: A.60, A37, A54  
Silvia MICALIZZI: A-50  
Vincenzo MONTELEONE: A-51  
Giuseppe MORABITO: A-37 e A-60  
Dalila OLIVA: AJ55, AJ56, A029  
Filippo OLLIO: A-60 e A-37  
Giuseppina PIROZZI: A-37  
Giuseppe PISCIOTTI: A-60  
Maria PIVA: A-37  
Ylenia RAVENDA: A-23  
Domenica ROMEO: A-41  
Giuseppe ROMEO: A-60 e A-37  
Domenico RUGGIERO: AC56-AC55  
Ennio SANFILIPPO: A56, A29, A55  
Filippo SANTO CARMINA: A-60 e A-37  
Giuseppe SARACENO: A08, A37, A54, A60  
Maria SERGI: A-11 e A-13  
Valerio SERGIO: A08, A37, A54 e A60  
Jessica SURIANO: A-11  
Mariateresa TRAMONTANA: A-60  
Vanessa TRAMONTANA: A-60  
Tiziana Maria TRUNFIO: A-65  
Maria TSAGAKI: A15 e A31  
Alessandra ZINNI: A-11 e A-13

subordinatamente al superamento di **misure compensative**, costituite dal compimento di un tirocinio di adattamento di **un anno scolastico (300 ore)**.

**2.** Sarà cura di questa Direzione generale trasmettere il presente decreto a **tutti gli Uffici Scolastici Regionali** e, per il loro tramite, agli **Ambiti Territoriali**, che **organizzeranno le misure compensative** (tirocinio) dietro apposita richiesta dei ricorrenti in possesso della Sentenza favorevole n. 7111/2021.

Le misure compensative saranno sostenute nella provincia sede di preferenza indicata dagli interessati nella suddetta richiesta.

**3. - Il tirocinio di adattamento** della durata di un anno scolastico, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore, si svolgerà presso un Istituto Scolastico il cui indirizzo è coerente con la classe di concorso richiesta.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessato/a, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 del D. lgs, n, 206/2007 come modificato dal D. lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

- 4.** Il giudizio finale di superamento ovvero di non superamento del tirocinio svolto, da pubblicarsi all'Albo degli Uffici Scolastici Regionali interessati e da notificarsi agli interessati, verrà trasmesso dai medesimi Uffici alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.
- 5.** Gli Uffici Scolastici Regionali comunicheranno per iscritto all'interessato/a la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.
- 6.** Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA ASSUNTA PALERMO